

## IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 30 giugno 1998, tra

la Cariplo Spa

e

le sottoindicate OO.SS.

FABI      FALCARI      UNCSA

premessi:

che l'art. 59 co. 3 della Legge 449/1997 consente alle forme complementari a prestazione definita la trasformazione in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze sindacali;

che le forme a prestazione definita a cui è iscritto il personale CARIPLO sono il Fondo Pensioni e il Fondo Integrazione Pensioni;


si conviene e stipula il presente accordo per la trasformazione dei suddetti Fondi Pensioni aziendali per i dipendenti iscritti agli stessi in servizio alla data odierna, da fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria a prestazione definita in regimi a capitalizzazione a contribuzione definita.

1) E' istituita in entrambi i Fondi una "sezione a contribuzione definita", avente contabilità separata da quella a prestazione definita, nella quale verranno fatte confluire le posizioni individuali del personale in servizio iscritto ai Fondi integrativi alla data del presente accordo secondo le seguenti modalità.

Saranno determinate nell'ambito dei due Fondi le riserve matematiche dei pensionati al 30.6.1998.

Per il personale in servizio alla suddetta data si stabilisce la costituzione di una dotazione individuale iniziale per ciascuno dei due Fondi attraverso la ripartizione delle quote di patrimonio disponibile al 30.6.1998 depurato dagli oneri necessari a coprire le riserve matematiche volte a garantire le prestazioni pensionistiche in essere.

Per ogni iscritto si provvederà a moltiplicare l'anzianità utile ai fini della misura delle prestazioni a carico dei fondi per la retribuzione annua utile ai fini del calcolo delle prestazioni medesime al 30.6.1998 e, per dare maggiore rilievo alle anzianità maturate, per un ulteriore coefficiente o peso (di cui alla tabella a), ottenendo una base di calcolo individuale. La sommatoria di tutte le basi di calcolo individuali sarà poi rapportata all'importo da distribuire in modo da ottenere un numero indice: questo numero indice



sarà infine moltiplicato per la base di calcolo di ogni singolo iscritto per determinarne la propria dotazione iniziale.

Le dotazioni iniziali al 30.6.1998, come sopra determinate, saranno portate a conoscenza di ciascun dipendente.

- 2) A decorrere dal 1.7.1998 il regime a contribuzione definita sarà finanziato mediante:
- a) un contributo a carico della Società nella misura del 4% (alle sezioni a contribuzione definita: del Fondo Pensioni 2%, del FIP 2%);
  - b) un contributo a carico di ciascun dipendente pari allo 0,90% allo 0,50% ed allo 0,35% rispettivamente per i Dirigenti, per i Funzionari e per il restante personale (suddiviso tra i due Fondi secondo l'attuale criterio); con cadenza annuale tale contributo potrà essere aumentato da parte del dipendente fino ad un massimo del 4%;
  - c) i redditi derivanti dagli investimenti delle sezioni a contribuzione definita.

Le contribuzioni di cui alle lettere a) e b) saranno determinate sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo della contribuzione presso il regime obbligatorio AGO gestito dall'INPS.

3. La quota parte delle diverse attività ( titoli, beni immobili, ecc.) da assegnare alla sezione a contribuzione definita sarà effettuata secondo criteri di proporzionalità tra le riserve dei passivi e il patrimonio disponibile.

Il patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni sarà valorizzato secondo un criterio che, in relazione al particolare mercato di riferimento, preveda una rettifica negativa del 25% sul valore commerciale. Le operazioni previste al presente punto 3 saranno oggetto di confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.


4. Per i casi di:

- a) decesso del dipendente iscritto al Fondo;
  - b) inabilità o invalidità riconosciute dall'INPS che comportino la sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività lavorativa;
- vengono versati contributi ad una cassa di assistenza o forma equivalente finalizzati alla stipula di polizza che consenta di garantire prestazioni in forma di capitale, di rendita, ovvero in forma mista capitale/rendita della propria posizione individuale, commisurate ad incrementare del 50% l'anzianità di iscrizione al Fondo con un minimo di 20 anni e un massimo di 35.

Il costo massimo del contributo a carico dell'Azienda, destinato al finanziamento di dette previsioni, non potrà superare lo 0,30% della retribuzione imponibile prevista nell'accordo 19.4.1994 e successive modifiche. Qualora risultassero necessarie risorse aggiuntive, le stesse verranno prelevate dai rendimenti annui della gestione del patrimonio delle sezioni a contribuzione definita.

5. Per il personale iscritto al Fondo già pensionato alla data del presente Accordo continuano ad applicarsi lo Statuto del Fondo Pensioni e l'Accordo 19.4.1994 come modificati dalle norme di legge.

Entro 60 giorni dalla comunicazione delle posizioni individuali il personale che abbia al 30.6.1998 compiuto 30 anni di iscrizione al fondo e 50 anni di età, nonché coloro che alla predetta data abbiano maturato i requisiti per il pensionamento previsti dall'AGO ed

 2

almeno 25 anni di iscrizione al Fondo, potranno optare se usufruire del trattamento previdenziale di cui al capoverso precedente oppure a quello previsto al punto 1 del presente Accordo.

6. Entro il 30.9.1998, il personale per il quale sia in corso l'iter per la ricongiunzione nell'ambito del Fondo Pensioni di periodi di contribuzione presso altre gestioni previdenziali, dovrà manifestare per iscritto la propria volontà al riguardo e dar corso al relativo versamento.

7. CARIPLO continuerà a mettere a disposizione del Fondo Pensioni, per quanto concerne i servizi forniti senza corrispettivo, il solo Segretario, nonché i dipendenti necessari per la gestione del periodo transitorio.

8. Al momento della cessazione dal servizio ogni dipendente iscritto potrà disporre di una prestazione in capitale, in rendita, ovvero in forma mista capitale/rendita secondo quanto risultante sul proprio conto individuale.


Alle prestazioni erogate sotto forma di rendita si provvederà mediante apposita convenzione con impresa di assicurazione il cui costo sarà a carico dei Fondi.

9. Alla luce delle risultanze dei bilanci tecnici relativi alle sezioni a prestazioni definite, che saranno effettuati con cadenza almeno triennale, gli eventuali avanzi tecnici verranno distribuiti sui conti individuali del personale in servizio a titolo di maggiorazione del rendimento della gestione del patrimonio.

10. Le parti si incontreranno al fine di verificare la possibilità di destinare parte del TFR in maturazione alla sezione a contribuzione definita.

11. Le parti verificheranno entro il 30 luglio p.v., eventuali problematiche derivanti dal presente accordo.

12. L'applicazione del presente Accordo è subordinata all'approvazione dei competenti organi.

The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'F. Rossi', a signature with 'FAS' written above it, a signature with 'C.R.I.' written above it, and a signature with 'V.I.C.A.' written above it. There are also some other illegible signatures and initials scattered around.

**TABELLA A**

<b>Anzianità</b>	<b>Peso</b>
5	0,900
6	0,920
7	0,940
8	0,960
9	0,980
10	1,000
11	1,020
12	1,040
13	1,060
14	1,080
15	1,100
16	1,107
17	1,113
18	1,120
19	1,127
20	1,133
21	1,137
22	1,141
23	1,145
24	1,149
25	1,153
26	1,156
27	1,159 x
28	1,162
29	1,165
30	1,168
31	1,170
32	1,172
33	1,174
34	1,177
35	1,179
36	1,179
37	1,179
38	1,179
39	1,179
40	1,179
41	1,179
42	1,179
43	1,179
44	1,179
45	1,179

*[Handwritten signature]*

**FABI**

*[Handwritten signature]*

**VILEA**  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*